

ELEMENTI di CCNL

Art.66 BORSE DI STUDIO

Il vigente CCNL ABI, art. 66, prevede che venga erogato un contributo ai figli dei lavoratori (compresi gli adottivi e i minori in affidamento) e alle persone equiparate di cui concorre stabilmente al mantenimento, purché a carico delle/dei lavoratrici/lavoratori e nel rispetto del criterio seguito per l'individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari (per verificare i criteri, visita il sito internet www.inps.it o clicca [qui](#)), che:

- siano iscritti o frequentanti corsi regolari di studio in SCUOLE MEDIE, SIA INFERIORI CHE SUPERIORI, anche di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali (LIMITE DI ETÀ ANNI 21) oppure a corsi di laurea e/o anche di laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge (LIMITE DI ETÀ ANNI 26).

N.B. Per gli studenti disabili di ogni ordine e grado il limite di età non sarà applicato.

- abbiano superato l'anno scolastico (scuole Medie, Inferiori e Superiori, e scuole Professionali) o, se universitario, abbia conseguito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento;

- non siano beneficiari di borse di studio e il dipendente o il coniuge non siano beneficiari di qualsiasi altra forma di concorso alle spese di studio (rientrano fra le forme di concorso i contributi concessi da Enti pubblici o privati alle rette di frequenza delle scuole private);

N.B. del contributo anche i figli a carico del coniuge del dipendente a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe.

Il contributo non potrà superare la seguente durata:

Studenti Media Inferiore 3 anni

Studenti Medie Superiori o Scuole Professionali 5 anni

Studenti Universitari Numero di anni di corso previsto dal piano di studi. Vale per i C.d.L. previsti sia nel vecchio che nel nuovo ordinamento.

GLI IMPORTI

Gli importi del CCNL sono inferiori rispetto a quelli che Compass elargisce ai propri dipendenti.

Questi importi sono frutto della contrattazione azienda sindacati e sono contenuti nel nostro CIA (Contratto Integrativo Aziendale) che, seppur di vecchia data, è ancora vigente.

15. PROVVIDENZE FIGLI STUDENTI E ELARGIZIONE PER COLONIE ESTIVE

Gli importi corrisposti a titolo di borse di studio per figli o persone equiparate di cui all'art. 60 del vigente c.c.n.l., a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004, saranno corrisposti nella misura omnicomprensiva come segue:

- studenti di scuola secondaria di 1° grado € 258,23
- studenti di scuola secondaria di 2° grado € 361,52
- studenti universitari € 464,81



Avendo carattere assistenziale, gli importi di tali provvidenze non saranno soggette né a contribuzione né a tassazione.

LE TEMPISTICHE

La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste e viene effettuata:

Scuole Medie Inferiori e Superiori, Scuole Professionali

ENTRO OTTOBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO

Anticipo alle matricole universitarie

ENTRO DICEMBRE DELL'ANNO DI ISCRIZIONE

Universitari in corso ENTRO MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO ACCADEMICO DI RIFERIMENTO.

Vi ricordiamo che l'azienda per corrispondere tali importi richiederà la certificazione dell'iscrizione a scuola dell'alunno.